MATTEO GALLIONE
NOTAIO

Repertorio numero 56.517 Raccolta numero 8.320------

----------**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE** ----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno nel mio studio in Genova, in Salita Santa Caterina civico 10 interno 10.----------

Innanzi a me Matteo GALLIONE Notaio in Genova iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, alla presenza dei signori:----------

Munari Avv. Giacomo, nato a Genova il 2 Novembre 1991, quivi residente in Corso Monte Grappa civico 13 interno 1 e---------

Reda Maria, nata a Genova il 25 Agosto 1965, quivi residente in Via Gaspare Murtola civico 33 interno 9,----------

testimoni noti ed idonei a termini di legge, come essi stessi affermano, sono presenti i signori:----------

- **CASTELLI Carlo**, nato a Genova il 20 luglio 1939, quivi residente in Corso Carbonara civico 22 interno 6, ----------
codice fiscale: CST CRL 39L20 D969C;----------
- **SALOMONE Mirella**, nata a Genova il 30 maggio 1937, quivi residente in Corso Carbonara civico 22 interno 6, ----------
codice fiscale: SLM MLL 37E70 D969U;----------
- **CASTELLI Federica**, nata a Genova il 10 ottobre 1969, quivi residente in Via Acquarone civico 20 interno 10, ----------
codice fiscale: CST FRC 69R50 D969L;----------
- **CASTELLI Emanuela**, nata a Genova il 22 settembre 1975, residente in Viareggio (LU), Via San Giuseppe civico 21 interno E/1, ----------
codice fiscale: CST MNL 75P62 D969L;----------
- **CASTELLI Giovanna**, nata a Genova il 18 novembre 1935, quivi residente in Salita della Rondinella civico 18 interno 6, ----
codice fiscale: CST GNN 35S58 D969T;----------
- **GRONDONA Gianfranco Maria,** nato a Genova il 25 giugno 1947, quivi residente in Corso Magenta civico 33 interno 7, --------
codice fiscale GRN GFR 47H25 D969F;----------
- **PRUNETI Carlo,** nato a Pomarance (PI) il 21 dicembre 1955, residente in Viareggio (LU), Via San Giuseppe civico 21 interno E/1, ----------
codice fiscale: PRN CRL 55T21 G804Z,----------

------(di seguito congiuntamente definiti "i Fondatori")------

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,----------

----------**P R E M E S S O**----------

**a)** che in data 10 aprile 2020 è deceduto in Genova il Dott. Alberto Castelli che era nato a Genova il 12 maggio 1971;-----

**b)** che i genitori del predetto defunto, volendo onorarne la memoria nel ricordo della profonda bontà e generosità che ne connotava la personalità, intendono costituire una Fondazione allo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante un Ente del Terzo Settore da denominarsi: **"FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI"**;----------

**REGISTRATO A GENOVA 1**
il 22/06/2020
N. 17298
Serie 1T
con Euro ===

MATTEO GALLIONE
NOTAIO
16123 GENOVA - SALITA SANTA CATERINA, 10/10 - TEL. 010 543166 - 010 541373

BUCCELLI - LUCCA

c) che, al fine di consentire alla Fondazione medesima il perseguimento delle finalità infra indicate, i Fondatori intendono mettere a disposizione della costituenda Fondazione i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività ed il perseguimento dei suoi scopi statutari, il tutto nell'ambito territoriale della Regione Liguria, richiamata a tal fine la delibera della Giunta della Regione Liguria n.802 del 27 giugno 2014 in attuazione del comma 6 dell'art.5 L.R.n.3/2011, del d.lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e, più in generale, la vigente normativa in materia.----------

Tutto quanto sopra esposto, costituendo le suddette premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, alla continua presenza dei testi, dichiarano quanto segue.

----------**ARTICOLO 1**----------

**1.1** I signori Carlo Castelli, Mirella Salomone, Federica Castelli, Emanuela Castelli, Giovanna Castelli, Gianfranco Grondona e Carlo Pruneti, alla presenza dei testimoni, dichiarano, di costituire, come col presente atto costituiscono, ai sensi degli articoli 14 e seguenti cod. civ. ed ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 numero 117, l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Fondazione denominato:----------

----------"FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI".----------

----------**ARTICOLO 2**----------

**2.1** La Fondazione ha sede legale in Genova, Piazza della Vittoria civico 6 interno 8.----------

**2.2** La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.----------

----------**ARTICOLO 3**----------

**3.1** Ai sensi dell'articolo 8 comma I e II, del d.lgs. 3 luglio 2017 numero 117:----------

- la Fondazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;----------
- i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente ad essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

**3.2** La Fondazione, richiamato l'articolo 5 comma I lettere d), i) e u) del d.lgs. 3 luglio 2017 numero 117, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale e precisamente:-

- promuovere il miglioramento delle condizioni sociali delle persone svantaggiate, con particolare riferimento ai bambini e all'infanzia in generale, agli anziani e agli infermi non assistiti, ai portatori di handicap che non abbiano sufficiente sostegno;----------
- promuovere la raccolta di fondi per fornire supporto finanziario e/o logistico ad organizzazioni sanitarie, istituzioni, società ed altri enti operanti nei settori sopra indicati, anche provvedendo alla erogazione diretta dei fondi raccolti al-

le persone fisiche o agli enti che saranno ritenuti, dai competenti organi della Fondazione, meritevoli di sostegno, il tutto nel quadro della massima cooperazione con le Amministrazioni competenti al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi;----------

- istituire centri di assistenza, accoglienza e informazione, al fine di consigliare le persone svantaggiate sui modi, tempi e luoghi più opportuni per il ricevimento di assistenza e cure appropriate ed idonee forme di aiuti finanziari e morali;-----

- promuovere il confronto e la collaborazione con istituzioni, organizzazioni ed enti in genere, nazionali ed internazionali, operanti nei suddetti settori, in modo da individuare ed approfondire le migliori modalità di intervento, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a studi, conferenze, seminari;----------

- promuovere l'attuazione dei diritti civili e segnatamente dei diritti delle persone in tutti quei settori che siano connessi con i principali obiettivi della Fondazione, ma anche in quei settori dove possano essere sviluppate iniziative utili per la migliore realizzazione delle finalità dell'ente, con particolare riguardo al rispetto dei diritti civili. ---------

La Fondazione potrà anche promuovere ogni tipo di iniziativa (anche di carattere culturale, ludico e sportivo) così come l'edizione di riviste, periodici o giornali nonché l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni, allo scopo di sostenere al meglio, anche finanziariamente, la sua attività e poterla propagandare con la massima ampiezza nella società civile.----------

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi dei quali condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017.----------

**3.4** Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017 numero 117, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e dalla normativa vigente.----------

**3.5** La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali/statutari, può cooperare/collaborare con altre Fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati aventi analoghi scopi/finalità.----------

**3.6** Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si avvarrà del patrimonio, di cui al successivo articolo 5, nonché dell'opera volontaria e gratuita dei Fondatori e ricorrerà a tutte le forme di collaborazione volontaria e di intervento

concedibili dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Liguria, dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali e da altri Enti e soggetti, sia pubblici che privati.---------
Essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario che l'organo amministrativo riterrà necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi statutari.----------

----------**ARTICOLO 4**----------

La Fondazione sarà regolata ed amministrata e svolgerà la propria attività, in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto che, composto da diciassette articoli, scritto su dodici facciate e quanto di una tredicesima di quattro fogli non bollati, sottoscritto dai comparenti, dai testi e vidimato da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, alla presenza dei testi.----------
Tale statuto deve intendersi come qui integralmente riportato in particolare con riferimento alle norme sull'ordinamento e l'amministrazione ed ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite.----------

----------**ARTICOLO 5**----------

**5.1** I Fondatori costituiscono quale patrimonio iniziale della Fondazione, destinandolo ad essa in dotazione, un fondo di denaro liquido pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a mezzo assegno circolare emesso in data odierna da Credit Agricole Agenzia 6 di Genova segnato con il numero 3300320958-12 intestato con clausola non trasferibile a "FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI", con la precisazione che Euro 15.000,00 (quindicimila/00) verranno destinati a Fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaureranno rapporti con l'ente.----------
Tale fondo patrimoniale di garanzia sarà costituito mediante deposito bancario vincolato e sarà attestato dal relativo documento dell'Istituto bancario presso il quale la Fondazione detiene il proprio conto corrente.----------
Il medesimo fondo dovrà essere specificamente indicato nello stato patrimoniale del bilancio.----------
I Fondatori si impegnano altresì a dotare la costituenda Fondazione di ulteriori mezzi per Euro 10.000,00 (diecimila) all'anno per i prossimi 5 anni. ----------
**5.2** I Fondatori si riservano fin d'ora, una volta che la Fondazione abbia ottenuto il riconoscimento giuridico, di assegnare e/o trasferire e/o mettere comunque a disposizione gratuitamente alla stessa Fondazione, destinandoli ad essa in dotazione, sia in via stabile (a titolo di proprietà) che in via temporanea (a titolo di comodato) sia beni immobili che beni mobili registrati e non.----------
Al momento dell'assegnazione dei suddetti beni alla Fondazione, verranno meglio determinate per iscritto le modalità ed il

titolo giuridico della relativa attribuzione.----------

5.3 Il fondo di dotazione potrà, inoltre, essere incrementato e/o alimentato da:----------

I) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altri beni impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;----------

II) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;----------

III) lasciti ed elargizioni fatti da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;----------

IV) rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate a incrementare il patrimonio;----------

V) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;----------

VI) avanzi di gestione.----------

----------**ARTICOLO 6**----------

I Fondatori dichiarano espressamente che l'attribuzione patrimoniale del fondo di dotazione di cui al presente atto è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato legale riconoscimento e del conseguente mancato acquisto della personalità giuridica da parte della Fondazione testé costituita.---------

A tal proposito l'assegno viene trattenuto a titolo di deposito fiduciario dal Dott. Carlo Castelli il quale si obbliga, una volta ottenuta la personalità giuridica, a versare l'assegno circolare suddetto sul conto corrente bancario all'uopo aperto ed intestato alla Fondazione.----------

----------**ARTICOLO 7**----------

Agli effetti della iscrizione di quest'atto a Repertorio e per ogni altro effetto i comparenti dichiarano che il valore complessivo del fondo di dotazione costituente il patrimonio iniziale di dotazione della "FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI" è di Euro 50.000,00 che dovrà essere destinato, in ossequio alla disciplina dettata dai provvedimento legislativi ed amministrativi richiamati alla lettera c) delle premesse del presente atto, a Fondo di Garanzia, nel limite minimo di legge.-----

Il Fondo di dotazione patrimoniale dovrà risultare espressamente in bilancio e non sarà utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali.----------

----------**ARTICOLO 8**----------

Le norme sull'amministrazione della "FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI" sono contenute nello Statuto come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A".----------

Il Dott. Carlo Castelli assume, su unanime designazione dei presenti, la carica di Presidente della Fondazione sua vita natural durante.----------

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione medesima, così come meglio precisato dall'articolo 8 dello Statuto.----------
La signora Mirella Salomone assume, su unanime designazione dei presenti, la carica di Vice Presidente della Fondazione sua vita natural durante.----------
Vengono inoltre designati come primi componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al Dott. Carlo Castelli ed alla signora Mirella Salomone, i signori qui di seguito elencati, che resteranno in carica fino a revoca e/o dimissioni, o secondo ogni altro eventuale diverso termine stabilito nello Statuto:-
- CASTELLI Federica;----------
- CASTELLI Emanuela;----------
- CASTELLI Giovanna,----------
tutte sopra generalizzate;----------
- BIASCI Giulia, nata a Sanremo il 29 novembre 1973, ivi residente in Via Padre Semeria civico 99, codice fiscale: BSC GLI 73S69 I138A;----------
- MAGARO' Andrea, nato a Genova il 12 gennaio 1973, quivi residente in Via F. Antolini civico 8 interno 15, codice fiscale: MGR NDR 73A12 D969R;----------
- MALFATTO Marinella, nata a Sanremo il 19 settembre 1973, residente a Genova in Passo Spartaco Ferradini civico 21 interno 4, codice fiscale: MLF MNL 73P59 I138I;----------
- NUCCI Elisabetta, nata a Genova il 25 giugno 1976, residente a Vinci (FI) in Via di Faltognano civico 10 A codice fiscale: NCC LBT 76H65 D969L;----------
- RASPINO Michela, nata a Genova il 12 novembre 1975, quivi residente in Via Ameglia civico 3 interno 3, codice fiscale: RSP MHL 75S52 D969I.----------
I componenti nominati comparenti nel presente atto accettano la suddetta nomina, mentre quelli assenti provvederanno autonomamente.----------

----------**ARTICOLO 9**----------

I Fondatori designano quale Organo di Controllo, un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti per la durata prevista dall'articolo 9 dello statuto e precisamente: ----------
- SALOMONE Filippo, nato a Genova l'11 febbraio 1969, domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6/8, codice fiscale: SLM FPP 69B11 D969K, Presidente;----------
- DUFOUR Giorgio, nato a Genova il 03 agosto 1968, domiciliato in Genova, Via Ippolito d'Aste 7/5, codice fiscale: DFR GRG 68M03 D969J;----------
- NUCCI Massimo, nato a Genova il 1° marzo 1970, domiciliato in Genova, Piazza Manin 2/2, codice fiscale: NCC MSM 70C01 D969G.----------
I Fondatori designano altresì i sindaci supplenti per la durata prevista dall'articolo 9 dello statuto e precisamente:-----

- OLDOINI Giorgio, nato a Pietrasanta (LU) il 7 giugno 1940, residente in Genova Corso Magenta 33/13, ----------
codice fiscale: LDN GRG 40H07 G628C;----------
- OLDOINI Raffaella, nata a Genova il 5 giugno 1968, quivi residente in Corso Europa 938/5, ----------
codice fiscale: LDN RFL 68H45 D969U.----------
I componenti nominati provvederanno all'accettazione della carica autonomamente.----------

----------**ARTICOLO 10**----------

Il primo esercizio sociale avrà scadenza il 31 dicembre 2020, i successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. ----------

----------**ARTICOLO 11**----------

**11.1** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101 comma II e III del d.lgs. 3 luglio 2017 numero 117, continuando ad applicarsi le norme previgenti fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione al registro medesimo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.----------

**11.2** All'uopo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI", Dott. Carlo Castelli, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della Fondazione presso le Autorità competenti ovvero la Regione Liguria - Direzione Centrale Affari Legali Giuridici e Legislativi - Settore Affari Legislativi e quelle connesse intese all'acquisto da parte della Fondazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra, il Presidente medesimo viene facoltizzato ad apportare al presente atto costitutivo e allo statuto qui allegato tutte quelle integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini del riconoscimento.----------

Il tutto in ossequio alla delibera della Giunta della Regione Liguria n.802 del 27 giugno 2014 in attuazione del comma 6 dell'art.5 L.R.n.3/2011, al D.lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e, più in generale, della vigente normativa in materia.----------

**11.2** L'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione potranno essere liberamente modificati, integrati, precisati fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento della Fondazione, anche se sia stata avviata l'attività d'opera della Fondazione stessa.----------

**11.3** A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del citato D.lgs.117/2017, la Fondazione, avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.----------

----------**ARTICOLO 12**----------

**12.1** Ai sensi dell'articolo 82 commi III e V del D.lgs. 3 lu-

glio 2017 numero 117, il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.----------

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, scritto in parte a macchina con nastro ad inchiostrazione indelebile da persona di mia fiducia ma sotto la mia personale direzione ed in parte a mano da me Notaio sopra diciotto facciate e quanto di una diciannovesima di cinque fogli non bollati, del quale ho dato lettura alla presenza dei testi ai comparenti i quali su mio interpello lo approvano e con me Notaio unitamente ai testi lo sottoscrivono nei fogli di cui consta ed in quest'ultima facciata, essendo le ore undici e dieci.----------

F.to: CARLO CASTELLI----------
MIRELLA SALOMONE----------
FEDERICA CASTELLI----------
EMANUELA CASTELLI----------
GIOVANNA CASTELLI----------
GIANFRANCO MARIA GRONDONA----------
CARLO PRUNETI----------
GIACOMO MUNARI teste----------
MARIA REDA teste----------
MATTEO GALLIONE Notaio----------

ALLEGATO
---
---
---
---
**1.1** È c
117, de
del Ter
che assu
**1.2** In
le Te
D.lgs.11
l'obbli
del Ter
negli a
blico.-
**1.3** La
sferime
può es
comport
nicazio
---
---
**2.1** La
persegu
che e c
va o pr
ai sens
te:---
- prom
persone
all'ini
sistit
sostegn
- prom
ziario
societ
che pr
le per
petent
tutto
zioni
terven
- isti
al fin
e luog
approp
- prom
organi
operar

ALLEGATO "A" AL REP. NOT. N. 56.517/8320----------

----------**STATUTO**----------

----------**"FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI"**----------

----------**ARTICOLO 1**----------

-------**Costituzione - Denominazione - Disciplina - Sede**-------

**1.1** È costituito, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 numero 117, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **"FONDAZIONE ALBERTO CASTELLI"**, che assume la forma giuridica di fondazione.----------

**1.2** In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del citato D.lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.----------

**1.3** La fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.----------

----------**ARTICOLO 2**----------

----------**Finalità e Attività**----------

**2.1** La fondazione è assolutamente apolitica ed apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del citato D.lgs. 117/2017 e precisamente:----------

- promuovere il miglioramento delle condizioni sociali delle persone svantaggiate, con particolare riferimento ai bambini e all'infanzia in generale, agli anziani e agli infermi non assistiti, ai portatori di handicap che non abbiano sufficiente sostegno;----------
- promuovere la raccolta di fondi per fornire supporto finanziario e/o logistico ad organizzazioni sanitarie, istituzioni, società ed altri enti operanti nei settori sopra indicati, anche provvedendo alla erogazione diretta dei fondi raccolti alle persone fisiche o agli enti che saranno ritenuti, dai competenti organi della Fondazione, meritevoli di sostegno, il tutto nel quadro della massima cooperazione con le Amministrazioni competenti al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi;----------
- istituire centri di assistenza, accoglienza e informazione, al fine di consigliare le persone svantaggiate sui modi, tempi e luoghi più opportuni per il ricevimento di assistenza e cure appropriate ed idonee forme di aiuti finanziari e morali;-----
- promuovere il confronto e la collaborazione con istituzioni, organizzazioni ed enti in genere, nazionali ed internazionali, operanti nei suddetti settori, in modo da individuare ed ap-

profondire le migliori modalità di intervento, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a studi, conferenze, seminari;----------

- promuovere l'attuazione dei diritti civili e segnatamente dei diritti delle persone in tutti quei settori che siano connessi con i principali obiettivi della Fondazione, ma anche in quei settori dove possano essere sviluppate iniziative utili per la migliore realizzazione delle finalità dell'ente, con particolare riguardo al rispetto dei diritti civili. ---------

La Fondazione potrà anche promuovere ogni tipo di iniziativa (anche di carattere culturale, ludico e sportivo) così come l'edizione di riviste, periodici o giornali nonché l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni, allo scopo di sostenere al meglio, anche finanziariamente, la sua attività e poterla propagandare con la massima ampiezza nella società civile.----------

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi dei quali condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017.----------

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali/statutari, può cooperare/collaborare con altre Fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati aventi analoghi scopi/finalità.----------

Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si avvarrà del patrimonio, di cui al successivo articolo 5, nonché dell'opera volontaria e gratuita dei Fondatori e ricorrerà a tutte le forme di collaborazione volontaria e di intervento concedibili dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Liguria, dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali e da altri Enti e soggetti, sia pubblici che privati.---------

Essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario che l'organo amministrativo riterrà necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi statutari.----------

----------**ARTICOLO 3**----------

----------**Attività diverse**----------

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del citato D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.----------

----------**ARTICOLO 4**----------

--**Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**---

**4.1** La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia

indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. numero 117/2017.-------

**4.2** Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.----------

**4.3** È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.----------

----------**ARTICOLO 5**----------

----------**Patrimonio**----------

**5.1** Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:----------

I) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;----------

II) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;----------

III) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;----------

IV) rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;----------

V) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.----------

VI) avanzi di gestione.----------

**5.2** La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:----------

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;----------
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. 117/2017)----------
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;----------
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;----------
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;----------
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.----------

**5.3** Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione,

e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.----------

----------**ARTICOLO 6**----------

----------**Organi sociali**----------

**6.1** Sono organi della fondazione:----------

- Organo di amministrazione;----------
- Organo di controllo;----------
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017).-----

**6.2** Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate, fatta eccezione per la carica di Presidente attribuita a vita in sede costitutiva al Dott. Carlo Castelli e di Vice Presidente attribuita a vita alla signora Mirella Salomone; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.----------

----------**ARTICOLO 7**----------

----------**Organo di amministrazione**----------

**7.1** L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Genova il quale farà riferimento alla lista di possibili candidati predisposta dal consiglio di amministrazione uscente. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.----------

**7.2** L'organo di amministrazione governa l'ente.----------

**7.3** L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.----------

**7.4** L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.----------

**7.5.** La convocazione va inviata per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. ----------

Il consiglio si raduna presso la sede legale o anche altrove, purché in Italia.----------

**7.6** Il consiglio può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali

deve essere dato atto nei relativi verbali:----------
- sia consentito al presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.----------
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.---
**7.7** L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.---------
**7.8** Gli Amministratori non hanno diritto ad alcun tipo di compenso; spetta loro esclusivamente il solo rimborso delle spese vive sostenute per ragione del loro ufficio.----------
**7.9** L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:----------
- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, fermo il disposto dell'articolo 8 del presente statuto;-------
- amministra la fondazione;----------
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;----------
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;----------
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;---------
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;----------
- può nominare, anche con l'indicazione di soggetti non facenti parte dell'Organo di Amministrazione, comitati che possano occuparsi di aspetti specifici della gestione, senza peraltro che i membri di questi comitati possano peraltro avere poteri formali di alcun genere;----------
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
**7.10** Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare alcune funzioni a singoli componenti o ad un comitato esecutivo composto esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.----------
**7.11** Delle deliberazioni della seduta del Consiglio di Amministrazione si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal

segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il segretario potrà essere nominato dal Presidente, ove lo ritenga necessario, anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.--

----------**ARTICOLO 8**----------

----------**Il Presidente**----------

**8.1** Il Primo Presidente della Fondazione e, quindi, del Consiglio di Amministrazione, è il fondatore dott. Carlo Castelli, con ogni più ampio potere e facoltà di amministrazione ordinaria e straordinaria, e di gestione, e con correlata piena firma quale legale rappresentante della Fondazione nei confronti di ogni terzo.----------

**8.2** Il Presidente della Fondazione resterà in carica fino a dimissioni o in seguito a cessazione per qualsiasi causa.-----

**8.3** Il Presidente della Fondazione può nominare un Vice Presidente Vicario tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. ----------

Il Vice Presidente Vicario dura in carica per un triennio solare o, se nominato dal fondatore, fino a quando lo stesso manterrà la carica di Presidente della Fondazione.----------

**8.4** Quando e non appena il Presidente della Fondazione verrà a cessare dalla carica, automaticamente decadrà dalla carica il Vice Presidente Vicario se nominato.----------

**8.5** Venendo a cessare il Dott. Carlo Castelli dalla carica di Presidente per qualsiasi causa, il primo successore alla carica di Presidente della Fondazione sarà Mirella Salomone che rimarrà in carica fino a sue dimissioni e/o cessazione per qualsiasi causa. ----------

Qualora la signora Mirella Salomone non possa o non voglia accettare la carica, in difetto di prescrizioni scritte del Presidente, spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina tra i propri componenti del Presidente e del Vice Presidente Vicario.----------

**8.6** Il presidente della fondazione, diverso dal fondatore, sarà eletto dall'Organo Amministrativo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.----------

**8.7** L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.----------

**8.8** Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.----------

**8.9** Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva ai fini di ratifica e comunque

entro 30 giorni.----------

**8.10** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.----------

----------**ARTICOLO 9**----------

----------**Organo di controllo**----------

**9.1** L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.----------

**9.2** L'organo di controllo:----------

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;----------
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;--------
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;----------
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;-----
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.----------

**9.3** L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.----------

**9.4** I membri dell'Organo di Controllo non hanno diritto ad alcun tipo di compenso; spetta loro esclusivamente il solo rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.-----

----------**ARTICOLO 10**----------

----------**Organo di Revisione legale dei conti**----------

**10.1** È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attri-

buita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.--

----------**ARTICOLO 11**----------

----------**Bilancio d'esercizio**----------

**11.1** L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.----------

**11.2** I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.----------

**11.3** Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.----------

**11.4** L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.----------

----------**ARTICOLO 12**----------

----------**Bilancio sociale**----------

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.----------

----------**ARTICOLO 13**----------

----------**Libri sociali obbligatori**----------

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.----------

----------**ARTICOLO 14**----------

----------**Scioglimento ed estinzione**----------

**14.1** In ossequio all'articolo 6 del D.P.R. 361/2000 e dell'articolo 8 legge regionale 3/2011, la Giunta regionale accerta e dichiara l'estinzione della Fondazione - previa delibera di proposta di dichiarazione di estinzione da parte del Consiglio di Amministrazione - quando:----------

a) gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;-----

b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

**14.2** In tutti i casi previsti dall'articolo 28 cod.civ., l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.----------

----------**ARTICOLO 15**----------

------**Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**------

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.----------

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del

patrimonio residuo.----------

----------**ARTICOLO 16**----------

----------**Statuto**----------

**16.1** La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.----------

**16.2** L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.----------

----------**ARTICOLO 17**----------

----------**Disposizioni finali**----------

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia ovvero al codice civile nonché al decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117.--

Visto "ne varietur"----------

Genova lì 18 Giugno 2020.----------

F.to: CARLO CASTELLI----------

MIRELLA SALOMONE----------

FEDERICA CASTELLI----------

EMANUELA CASTELLI----------

GIOVANNA CASTELLI----------

GIANFRANCO MARIA GRONDONA----------

CARLO PRUNETI----------

GIACOMO MUNARI teste----------

MARIA REDA teste----------

MATTEO GALLIONE Notaio----------

Copia Conforme all'originale firmato a sensi

di legge.

Genova, lì 27 LUG. 2020

MATTEO DI GUIDO NOTAIO IN GENOVA (GE)